

Prot. 304/PN/23

Roma 15/12/2023

Ai Dipendenti U.Di.Con.

OGGETTO: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

INDICE

1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Oggetto delle segnalazioni
4. Procedura per la segnalazione di illecito
 - 4.1 Canale di segnalazione interna
 - 4.2 Gestione della segnalazione
 - 4.3 Gestione riservata delle segnalazioni
5. Canale di segnalazione esterno
6. Procedura per la segnalazione di misure ritorsive
7. Pubblicazioni

1. Premessa

Il D.lgs 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, entrato in vigore il 30 marzo 2023, abroga l’articolo 54-bis del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e l’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, che disciplinano la tutela del dipendente sia pubblico che privato che segnala illeciti, nonché l’articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179, in tema di obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Tale decreto introduce nell’ordinamento italiano – con effetto dal 15 luglio 2023 – disposizioni di tutela dei soggetti, del settore sia pubblico che privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell’identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione (c.d. *whistleblowing*).

Tanto premesso, con la presente circolare si illustra il nuovo quadro normativo delineato dal citato decreto legislativo e si forniscono le modalità attraverso le quali i dipendenti e i collaboratori possono segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

2. Quadro normativo

L'articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 24/2023 disciplina *“la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*.

Le disposizioni previste dal citato decreto legislativo si applicano ai sensi dell'articolo 3 ai soggetti del settore privato e pubblico, in particolare ai lavoratori dipendenti e autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo.

Ai soggetti sopra indicati si applicano le tutele previste dal D.lgs n. 24/2023 nel caso in cui effettuino segnalazioni interne o esterne, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche delle informazioni su violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo, tali tutele si applicano anche qualora la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, le tutele sono estese anche:

- al facilitatore, ossia la persona fisica che, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del D.lgs n. 24/2023 *“assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”*;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione previste dall'articolo 16 del citato decreto legislativo si applicano ai soggetti in precedenza indicati, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a. al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo delineato dal citato articolo 1 del decreto legislativo in

esame;

- b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, il successivo comma 2 del menzionato articolo 16 dispone che: *“I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione”*.

Le misure di protezione non sono garantite *“quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, [...] e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare”*, salvo i casi di limitazione della responsabilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 24/2023 (art. 16, comma 3).

Mentre le condizioni per la protezione della persona segnalante si applicano *“anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea”* (art. 16, comma 4).

L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione *“da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”* (art. 12, comma 2).

Nell’ambito del procedimento penale detta identità *“è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”* (art. 12, comma 3); mentre nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti *“non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria”* (art. 12, comma 4). Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante *“non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”* (art. 12, comma 5)

Infine, la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 (art. 12, comma 8).

3. Oggetto delle segnalazioni

La segnalazione deve riguardare:

- *Violazioni, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:*

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

- *Informazioni sulle violazioni, ossia "informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico [...], nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni" (art. 2, comma 1, lettera b).*

Le disposizioni previste dal D.lgs n. 24/2023 non si applicano (art. 1, comma 2):

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea".

4. Procedura per la segnalazione di illecito

4.1 Canale di segnalazione interna

Il soggetto che intende segnalare la violazione può trasmettere il modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto, alla casella di posta elettronica whistleblowing@udicon.org.

Tale casella non dovrà essere utilizzata, invece, per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Pertanto, la casella dovrà essere utilizzata solo nei casi previsti dal D.lgs. n. 24/2023. I messaggi di diverso contenuto verranno cestinati.

4.2 Gestione della segnalazione

Ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 24/2023, nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività: rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, le integrazioni; danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute; forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

4.3 Gestione riservata delle segnalazioni

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni. Deve essere ricompreso in tale divieto il nominativo del segnalante e tutti gli elementi della segnalazione da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

I dipendenti che vengono coinvolti nella gestione della segnalazione sono, comunque, tenuti alla cura dell'anonimato del segnalante e alla trattazione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito, "Codice") e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.

In ogni caso tutti i dipendenti interessati dalla gestione delle segnalazioni si intendono, per tali attività, "Persone autorizzate" al trattamento dei dati personali, che agiscono sotto l'autorità diretta del titolare, ai sensi degli articoli 29 e 4, n. 10, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del D.lgs n. 196/2003.

5. Canale di segnalazione esterno

Il dipendente può effettuare una segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al

momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati e giustificati motivi di ritenere che, ad una eventuale segnalazione interna, non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6. Procedura per la segnalazione di misure ritorsive

Il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi ritorsione ossia *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”* (art. 2, comma 1, lettera m), del D.lgs n. 24/2023).

Per individuare le fattispecie che costituiscono ritorsioni si rinvia all’elenco di cui all’articolo 17, comma 4, del D.lgs n. 24/2023.

L’eventuale adozione di misure ritenute ritorsive può essere comunicata all’ANAC dal segnalante medesimo ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

7. Pubblicazioni

La presente circolare e la relativa modulistica è pubblicata sull’area riservata ai dipendenti raggiungibile al seguente link: www.udiconservizi.it/operatori

Nel rammentare, infine, che i Codici di comportamento sanciscono, a carico di tutti i dipendenti e collaboratori, l’obbligo di segnalazione degli illeciti, si evidenzia che le misure di protezione previste dal D.lgs n. 24/2023 si applicano *“anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni”*.

La presente circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale con le consuete modalità.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

U.DI.CON. APS

Dott.ssa Martina Donini